

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 09994/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2023, proposto da Alessia Contino, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell' Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Commissione Giudicatrice del Concorso per la Classe di Concorso A001 Arte e Immagine Nella Scuola Secondaria di I Grado, Sottocommissione 1 per la Classe di Concorso A001 Arte e Immagine Nella Scuola Secondaria di I Grado per il Lazio di Cui, Commissione Nazionale di Cui al D.M. n.326 del 9 Novembre 2021, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Giovanni Mario Bruno, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensiva*

1. del provvedimento di mancato superamento della prova orale di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione e del merito con DDG n. D.d.g. n.499/2020, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
2. del Verbale n. 13 datato 9 maggio 2023 e della Griglia di Valutazione della prova orale del Concorso ordinario detto per la Classe di insegnamento A001, adottato ai sensi dell'art.5 e dell'art. 6 del D.M. n. 326/2021 e dell'allegato A al medesimo decreto, nella parte in cui contiene e determina il mancato superamento della prova colloquio e complessivamente la non ammissione alla prova orale e l'esclusione dal concorso, nonché nella parte in cui si presenta errato nella attribuzione dei punteggi e contraddittorio;
3. nonché, ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, dello stesso Bando D.D. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente;
4. nonché del decreto prot. N. 1038 del 22 giugno 2023 dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV di approvazione della graduatoria di merito del concorso di cui al decreto dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020, per la classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e della stessa graduatoria di merito dei vincitori, ivi allegata per la Regione Lazio;
5. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e specificamente

anche del Verbale della prova pratica n. 5 del 7 marzo 2023 nella parte in cui abbia determinato la bocciatura e nella parte in cui si presenta parzialmente privo di attribuzione di punteggi e griglia di valutazione, rendendo non trasparente e regolare l'operazione di valutazione dell'esame.

6. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne sia stato dato accesso, che abbiano determinato il mancato superamento dell'orale, nonché specificamente tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i quesiti, i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per lo svolgimento e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, sia della prova colloquio sia della prova pratica;

7. nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e di estremi ignoti attraverso i quali sono state disposte le modalità di svolgimento della prova orale, adottati i criteri e le griglie di valutazione ed è stato attribuito il punteggio di valutazione alla prova orale e nella parte in cui è stata applicata una griglia erronea di valutazione, tutti di estremi ignoti, cui non è stato consentito l'accesso e nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre e nella parte in cui sia stata somministrata una prova ed operata una valutazione contraddittoria, immotivata e incoerente rispetto a quanto previsto dal Bando, più specificamente nella parte in cui la ricorrente non risulta valutata per l'ambito 4 della griglia di valutazione della prova colloquio di cui al D.M. 326/2021;

8. nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame di estremi ignoti nella parte in cui hanno autorizzato la totale illegittima mancanza di collegialità nelle modalità perseguite di svolgimento della prova orale, anche con riferimento alla prova pratica;

9. dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compreso i verbali e delibere di

estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre;

*nonché per la declaratoria*

- del diritto del ricorrente a vedere riesaminare la valutazione relativa alla sua prova orale, la documentazione relativa alla prova pratica, l'intero procedimento di non ammissione a suo carico e vedere in estremo subordine ordinare alla Amministrazione di rifare la fase orale del concorso di cui al Bando stesso.

*Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione:*

- il Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-6-7-8-9-10 attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali;

- dell'Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla

legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5;

- del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

- del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022;

- della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui siano lesive per chi ricorre;

- del Decreto prot. N. 83 dell'8 febbraio 2023 emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV, in persona del Presidente, nonché per l'annullamento della Nota del 15 giugno 2023, di estremi sconosciuti dell'Istituto Comprensivo Matteo Ricci, a firma del Presidente Coordinatore Francesco Rossi, nella parte in cui nega l'accesso a tutti i documenti richiesti dalla ricorrente.

Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

Ritenuto altresì necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito alle circostanze contestate dalla parte ricorrente, con particolare riferimento alla valutazione della prova orale e agli altri documenti richiesti da parte ricorrente con istanza del 22 maggio 2023;

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni

per adempiere all'incombente istruttorio *de quo* decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone gli incombeni di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 novembre 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Massimiliano Scalise, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ciro Daniele Piro**

**IL PRESIDENTE**  
**Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**